



REGOLAMENTO APPLICAZIONE DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA (approvato nel Consiglio di Istituto del 11/11/2015)

1) PREMESSA

La normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori”, nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza;

2) RIFERIMENTI NORMATIVI:

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo nelle “scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ...” e conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi **e nelle aree esterne di pertinenza** dell'ISIS Facchinetti. E' inoltre vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche “ anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione”. Nei luoghi in cui vige il divieto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo.

Il presente documento è emanato ai sensi di:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.01.2003, n. 3 ed integrazioni;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.l. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola
- D.L. 12 settembre 2013 n°104 convertito in LEGGE 8 novembre 2013, n. 128



3) SOGGETTI INCARICATI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI:

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola ed alla irrogazione di sanzioni, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

E' compito dei soggetti incaricati:

- ❑ Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- ❑ Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E ATA, HA COMUNQUE L'OBBLIGO DI SORVEGLIARE SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO E, NEL CASO, DI SEGNALARE AI RESPONSABILI LE VIOLAZIONI. A TAL FINE DOVRÀ ESSERE POSTA PARTICOLARE CURA NELLA SORVEGLIANZA/VIGILANZA, DURANTE L'INTERVALLO, ANCHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO, E NEI CAMBI DI LEZIONE. SI DOVRÀ EVITARE, COME PREVISTO NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO, DI FAR USCIRE PIÙ RAGAZZI CONTEMPORANEAMENTE DALLA CLASSE.

Il personale che venga meno al proprio dovere di vigilare potrà essere sanzionato disciplinarmente.

4) SANZIONI:

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

➤ per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7):

- da **€ 27.50 a € 275,00** in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) inoltre dovranno rigorosamente rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola. L'inosservanza di questo divieto sarà sanzionato disciplinarmente.



5) PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI:

1. Ai sensi dell'art.8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

A) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – ISIS Facchinetti (VA) verbale N. ____ del ____);

B) direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

C) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

6) CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione alla norma, dopo la firma da parte dello studente-studentessa del verbale d'accertamento del divieto di fumo.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una per il Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento sarà pubblicizzato adeguatamente. Il regolamento è in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della scuola.